



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

Edizione di martedì 28 Dicembre 2021

CASI OPERATIVI

[Rimborso spese a insegnanti per le lezioni a distanza: è imponibile?](#)

di EVOLUTION

CRISI D'IMPRESA

[Come presentare domanda per la composizione negoziata della crisi](#)

di Luca Dal Prato

DIRITTO SOCIETARIO

[Legittimo lo statuto che consente assemblee anche solo in “remoto”](#)

di Fabio Landuzzi

CONTROLLO

[È onere del sindaco provare lo svolgimento della propria prestazione](#)

di Emanuel Monzeglio

IVA

[Limitazione dell'Iva al 5% sul gas metano](#)

di Clara Pollet, Simone Dimitri

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Le tradizioni del Natale in Liguria](#)

di Flavia Cantini - Digital Copywriter e Content Creator freelance

CASI OPERATIVI

Rimborso spese a insegnanti per le lezioni a distanza: è imponibile?

di EVOLUTION

Seminario di specializzazione

SUPERBONUS E ALTRE AGEVOLAZIONI FISCALI

[Scopri di più >](#)

Un Ente, al fine di consentire al proprio personale scolastico di affrontare la digitalizzazione della scuola e, in particolare, della didattica a distanza, intende concedere un rimborso di spese documentate e anticipate dal dipendente per l'acquisto di "dotazioni IT", funzionali allo svolgimento della didattica che costituisce l'interesse esclusivo del datore di lavoro. Tale rimborso è imponibile in capo al personale scolastico?

Ai sensi dell'articolo 51, comma 1, Tuir costituiscono reddito di lavoro dipendente *"tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono".*

Con la predetta disposizione viene sancito il c.d. *"principio di onnicomprensività"* del reddito di lavoro dipendente, in base al quale sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti beni, servizi ed opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti, costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



EVOLUTION
Euroconference

CRISI D'IMPRESA

Come presentare domanda per la composizione negoziata della crisi

di Luca Dal Prato

Seminario di specializzazione

LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE: ASPETTI NORMATIVI E PERCORSI OPERATIVI PER I COMMISSARI LIQUIDATORI

[Scopri di più >](#)

La L. 147/2021, di conversione del D.L. 118/2021, ha introdotto il nuovo istituto della **composizione negoziata della crisi d'impresa** che consente, all'imprenditore in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, di perseguire il risanamento attraverso il **supporto di un esperto che agevoli le trattative con i creditori**.

La richiesta di adesione all'istituto avviene tramite la presentazione dell'istanza, da predisporre tramite il sito **Unioncamere** <https://composizionenegoziata.camcom.it/ocriWeb/#/home> : una volta effettuato l'accesso alla piattaforma, cliccato sulla funzione “**accedi al servizio**” e inserite le proprie credenziali SPid, CNS TokenName o CIE, è possibile accedere all'area riservata all’**utilizzatore** ovvero il **rappresentante legale dell'impresa**.

All'interno dell'area riservata viene mostrato un avviso in cui si comunica che l'ammontare del **diritto di segreteria** di cui all'**articolo 5, comma 8-bis, L. 147/2021** sarà determinato attraverso un **decreto ministeriale di prossima emanazione**.

Nell'attesa di eseguire il pagamento (da effettuarsi tramite lo strumento “PagoPA”) l'istanza di composizione negoziata **può tuttavia proseguire regolarmente il proprio iter**.

Preso atto di tale comunicazione, accedendo alla sezione “**Nuova**” è possibile selezionare l’**“Impresa Proponente”** per la quale si intende presentare l'istanza. All'interno della schermata viene infatti visualizzato l'elenco delle società di cui l'istante ricopre il ruolo di rappresentante legale, indicando ragione sociale e codice fiscale.

Una volta selezionata la società, inizia la compilazione dell'istanza in cui indicare:

- il **fatturato** dell'ultimo esercizio e il numero dei dipendenti;

- se l'impresa è “**sotto soglia**” ovvero l'imprenditore possiede congiuntamente i requisiti di cui all'[articolo 1, comma 2, L.F.](#);
- se l'impresa si trova in condizioni di **squilibrio** patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza (attivo patrimoniale < 300.000 euro – Ricavi lordi < 200.000 euro – Debiti < 500.000 euro);

Il test prosegue poi chiedendo:

- se l'imprenditore ha redatto il **test online** di ragionevole perseguitabilità del **risanamento**;
- se l'imprenditore necessita di nuove **risorse finanziarie** urgenti per evitare un danno grave ed irreparabile all'attività aziendale;
- se l'imprenditore intende avvalersi del **regime di sospensione** previsto dall'[articolo 8 D.L. 118/2021](#), nel qual caso deve procedere nei termini di cui all'articolo 6 del decreto;
- se la società appartiene a un gruppo.

In questa sezione può risultare utile l'opzione “**Nuovo invitato**” ovvero la possibilità di invitare, tramite l'inserimento di nome, cognome, codice fiscale e PEC, uno o più **professionisti**.

Proseguendo nella compilazione dell'istanza (sempre salvabile in bozza o eliminabile) viene richiesto di inserire gli allegati, in formato PDF con firma Pades o Cades e di dimensione inferiore a 1MB.

In particolare, si richiede:

- una **relazione**, chiara e sintetica, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria contenente la descrizione dell'impresa, l'attività in concreto esercitata, un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che si intendono adottare;
- una **situazione patrimoniale e finanziaria** aggiornata a non oltre sessanta giorni anteriori;
- l'**elenco dei creditori**, precisando l'ammontare dei crediti scaduti e a scadere, preferibilmente con separata indicazione di dipendenti, fornitori, banche, erario ed enti previdenziali, con l'indicazione dei relativi diritti reali e personali di garanzia;
- le dichiarazioni degli eventuali **ricorsi pendenti**, in particolare per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza;
- il **certificato unico dei debiti tributari**, ai sensi dell'[articolo 364 D.Lgs. 14/2019](#);
- la **situazione debitoria complessiva** richiesta all'Agenzia Entrate Riscossioni con Modello RD1;
- il **certificato dei debiti contributivi** e per premi assicurativi di cui all'[articolo 363 D.Lgs. 14/2019](#);
- l'estratto delle informazioni presenti nell'archivio della **Centrale dei Rischi** della Banca d'Italia;
- gli ultimi tre bilanci / Dichiarazioni dei redditi.

Oltre alla documentazione di cui sopra, è possibile allegare altri documenti non obbligatori, quali il “**Test pratico**” e “**Altri allegati**”.

Tornando infatti all’home page del sito Unioncamere (prima di inserire le credenziali) sono presenti i pulsanti “*Effettua il test*” e “*Istruzioni per il test*” che consentono di scaricare e compilare il file excel “*Test_Pratico*”.

È utile ricordare che il test di cui sopra è volto a consentire una **valutazione preliminare della complessità del risanamento aziendale** attraverso il rapporto tra *i) l’entità del debito* e *ii) i flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio*. Qualora non si disponga di un piano d’impresa, per svolgere un test preliminare di ragionevole perseguitabilità del risanamento ci si può quindi limitare ad **esaminare l’indebitamento ed i dati dell’andamento economico** attuale, depurando quest’ultimo da eventi non ricorrenti (i.e. effetti del *lockdown*, contributi straordinari conseguiti, perdite non ricorrenti, ecc.) **secondo le valutazioni dell’imprenditore**.

A tal proposito, il sito Unioncamere ricorda che il **test non** deve essere considerato alla **stregua degli indici della crisi, ma** è utile a **rendere evidente il grado di difficoltà** che l’imprenditore dovrà affrontare e quanto il risanamento dipenderà dalla capacità di adottare iniziative in discontinuità e dalla intensità delle stesse.

DIRITTO SOCIETARIO

Legittimo lo statuto che consente assemblee anche solo in “remoto”

di Fabio Landuzzi

Seminario di specializzazione

LA TASSAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO IN AMBITO INTERNAZIONALE E LA TASSAZIONE DEGLI IMPATRIATI AI TEMPI DEL COVID

[Scopri di più >](#)

Sono legittime le **clausole statutarie** di Spa e di Srl che, nel consentire l'**intervento all'assemblea** mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'[articolo 2370, comma 4, cod. civ.](#), attribuiscono all'**organo amministrativo** la **facoltà** di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione**, omettendo l'indicazione del **luogo fisico** di svolgimento della riunione.

Così si è espresso il **Consiglio Notarile di Milano** nella recente **Massima n. 200** che segue, con ulteriore spirito evolutivo, la precedente Massima n. 187 pubblicata in piena **situazione emergenziale** e riferita al perimetro di applicazione dell'[articolo 106 D.L. 18/2020](#), nella quale già era stata ammessa la possibilità che **presidente e segretario della riunione** non si trovassero nello **stesso luogo** (fisico) in cui si riteneva costituita l'adunanza.

L'ulteriore questione su cui si sofferma la Massima in commento attiene alla **possibilità**, a regime, di organizzare l'assemblea dei soci **esclusivamente con mezzi di telecomunicazione**; il tema era stato già risolto positivamente dalla Massima 187 nel caso di **assemblea totalitaria**, mentre rimaneva aperta la questione se l'organo amministrativo potesse legittimamente convocare l'adunanza **senza prevedere** nell'avviso di convocazione l'indicazione di **un luogo fisico**, bensì prevedendo che tutti i partecipanti fossero autorizzati a prendervi ricorrendo **esclusivamente** all'utilizzo di **mezzi di telecomunicazione**.

Sul punto si riscontrano in dottrina alcune **perplessità** che, tuttavia, il Notariato affronta nelle motivazioni della Massima n. 200 giungendo ad una **soluzione positiva** che si ritiene anche in grado di adattare le modalità di svolgimento della vita sociale all'**evoluzione degli strumenti tecnologici** ed alle mutate esigenze delle persone.

Non sembrano esservi nell'ordinamento civilistico norme che possano **ostare in modo assoluto** al fatto che lo **statuto sociale** consenta che le assemblee possano essere tenute anche **solo**

mediante mezzi di telecomunicazione, autorizzando perciò gli amministratori a poter convocare l'assemblea dei soci **senza la necessità di stabilire un luogo "fisico"** a cui i partecipanti possono accedere per lo svolgimento dei lavori; non si rinviene infatti nell'ordinamento un vero e proprio **diritto del socio** a pretendere la modalità fisica di tenuta dell'assemblea per la tutela dei propri diritti **amministrativi e patrimoniali**, ed anzi si ritiene che proprio la facoltà concessa in molti statuti di società di poter convocare l'assemblea anche in luoghi diversi dalla sede legale e anche in Stati esteri possa essere motivo di **compressione dei diritti del socio di minoranza**, in quanto può rendere per questi più **disagevole prendere parte ai lavori assembleari**.

Tuttavia, al di fuori del caso dell'assemblea totalitaria, la piena legittimità della **convocazione dell'assemblea senza indicazione di alcun luogo fisico** e solamente di mezzi di telecomunicazione necessita di una apposita **previsione statutaria** che attribuisca tale facoltà agli amministratori i quali possono essere certi, in questa circostanza, di agire nel pieno rispetto delle **regole di funzionamento degli organi sociali** secondo le disposizioni dello statuto.

Il Notariato milanese propone quindi un *excursus* delle **diverse situazioni** che possono ricorrere:

- è, prima di tutto, **legittima la clausola** che consente che gli **strumenti di telecomunicazione** rappresentino **modalità aggiuntive** rispetto all'intervento della persona nel luogo fisico in cui si tiene l'assemblea; una simile clausola, però, **impedirebbe agli amministratori** di poter convocare **l'assemblea esclusivamente** con partecipazione **in remoto**, perché attribuirebbe al socio il **diritto di avere un luogo fisico** di svolgimento dei lavori, potendo egli scegliere con quale modalità (fisica o remota) prendervi parte;
- è **legittima** anche la clausola che attribuisce agli amministratori la **facoltà di convocare l'assemblea esclusivamente con modalità di partecipazione in remoto**, e che nel contempo preveda comunque **l'obbligo di prevedere** sempre nell'avviso di convocazione la **possibilità di partecipare** all'assemblea **con mezzi di telecomunicazione**, a prescindere dal fatto che l'avviso di convocazioni riporti o meno un luogo fisico; una simile clausola, quindi, autorizzerebbe gli amministratori a convocare assemblee **esclusivamente "a distanza"** e nel contempo impedirebbe agli amministratori di convocare assemblee che non prevedano la possibilità di partecipare con mezzi di telecomunicazione;
- una **terza ipotesi** si ha quando la clausola dello statuto preveda che l'utilizzo di **mezzi di telecomunicazione sia obbligatorio** quando **l'assemblea non viene convocata presso la sede legale**; in questo caso gli amministratori avrebbero quindi ampia facoltà di decidere in quale luogo (fisico) convocare l'assemblea, e nel contempo **le minoranze sarebbero tutelate** dal fatto che laddove questo luogo non corrispondesse alla sede legale, dovrebbe essere sempre **consentita la partecipazione in remoto**.

Infine, è interessante la chiosa conclusiva della Massima secondo cui quanto affermato per le

assemblee dei soci deve ritenersi **applicabile anche per le riunioni degli altri organi sociali**, con particolare riguardo al **consiglio di amministrazione** e al **collegio sindacale**, e ciò **anche in mancanza di una clausola statutaria** che preveda espressamente la possibilità di convocare l'organo collegiale solo mediante mezzi di telecomunicazione (sempreché vi sia la **generica disposizione statutaria** che, ai sensi degli [articolo 2388, comma 1](#), e [2404, comma 1, cod. civ.](#), consenta la partecipazione con tali mezzi).

Ciò in quanto i componenti di tali organi esercitano una **funzione**, o un **potere-dovere**, e **non sono titolari di un diritto**, diversamente dai soci.

Le **norme procedurali** sono dunque finalizzate a garantire un **efficiente svolgimento dei lavori** collegiali dell'organo, ma non a proteggere il soggetto.

CONTROLLO

È onere del sindaco provare lo svolgimento della propria prestazione

di Emanuel Monzeglio

Special Event

I CONTROLLI DEL REVISORE SUL BILANCIO DELLE PMI E LA NOMINA DEL NUOVO ORGANO DI CONTROLLO

[Scopri di più >](#)

Il collegio sindacale **ai sensi dell'[articolo 2403 cod. civ.](#)**, deve **vigilare** sull'osservanza della legge e dello statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

In particolare, deve concentrarsi **sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile** adottato dalla società, in base alla sua dimensione, e sul suo **concreto funzionamento**.

Per adempiere correttamente ai propri obblighi, il collegio sindacale, **ai sensi dell'[articolo 2404 cod. civ.](#)**, deve riunirsi ogni novanta giorni e deve redigere opportuno verbale che viene trascritto nel libro previsto dalla normativa.

Nel caso in cui fallisca una società obbligata ad avere il collegio sindacale, i sindaci **possono recuperare il proprio compenso non pagato**, insinuandosi al passivo fallimentare, solamente se sono in grado di **dimostrare** il corretto assolvimento dei propri obblighi.

Tutto ciò alla luce dell'ultima ordinanza della [Corte di Cassazione n. 34433 depositata il 15.11.2021](#).

Il sindaco della società fallita aveva presentato **domanda di insinuazione in privilegio**, ex **articolo 2751-bis n. 2 cod. civ.**, al passivo del fallimento a titolo di compenso per l'attività da lui svolta.

La curatela fallimentare, nell'analisi delle domande di insinuazione, in riferimento al credito del sindaco aveva **rilevato una "eccezione d'inadempimento" ai sensi dell'[articolo 1460, comma 1, cod. civ.](#)**, contestando **l'inadeguato** svolgimento dei controlli a cui il sindaco è obbligato ai sensi degli [articoli 2403](#) e [2407 cod. civ.](#)

Il Giudice Delegato, seguendo la linea adottata dal curatore, aveva **rigettato la domanda di insinuazione** in privilegio facendo, peraltro, riferimento alla locuzione latina “*inutiliter data*”.

Il titolare del credito, **ai sensi dell'articolo 98 L.F.**, aveva proposto opposizione, accolta dal Tribunale di Mantova. Infatti, i giudici avevano ritenuto che **la prova dell'esecuzione** della prestazione professionale resa dal sindaco **descendeva** proprio dall'utilizzo, da parte del Giudice Delegato, della locuzione latina “*inutiliter data*”, la quale aveva “**implicitamente riconosciuto che la stessa era stata resa**”.

La curatela fallimentare aveva proposto **ricorso per Cassazione**, in quanto a parere del ricorrente il Tribunale di Mantova non aveva minimamente trattato l'eccezione di inadempimento della curatela.

A tal proposito, si era limitato a trascrivere solamente una parte del provvedimento emesso dal Giudice Delegato – che aveva respinto la domanda di ammissione al passivo – **omettendo di esaminare il reale oggetto della contestazione**, ovvero il mancato rispetto degli obblighi propri del collegio sindacale nell'esercizio dell'attività di controllo e di vigilanza dell'attività degli amministratori.

Secondo il ricorrente, infatti, l'utilizzo della locuzione “*inutiliter data*” avrebbe dovuto essere interpretata nel senso di “**inesatto adempimento**”.

Il provvedimento emesso dal Giudice Delegato **non lasciava nessun dubbio interpretativo** in merito all'accertamento del “**grave inadempimento da parte del sindaco ai doveri posti a suo carico dalla legge**”, in particolare nel mancato svolgimento di ogni tipo di attività di controllo e di vigilanza sul comportamento posto in essere dall'organo amministrativo della società fallita.

L'eccezione di inadempimento era stata, altresì, illustrata dallo stesso curatore anche nella memoria di costituzione nel giudizio di opposizione allo stato passivo.

Nel caso di specie si evidenzia come la **deduzione dell'inesatto adempimento** (Cass. n. 14986/2021 e Cass. n. 13685/2019) **integra**, insieme all'allegazione di mancata esecuzione della prestazione contrattuale, la nozione di **eccezione di inadempimento**.

È da considerare che, secondo gli orientamenti della giurisprudenza in tema di **prova dell'inadempimento** di una obbligazione, il **creditore** che agisce per l'adempimento, per la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno, **deve soltanto provare la fonte negoziale o legale** e la **relativa scadenza** limitandosi alla “**mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte**”, mentre è il **debitore** che è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo delle pretese a lui addossate.

A fronte di ciò, **uguale criterio dell'onere della prova** è da ritenersi applicabile anche al caso in cui il **debitore** convenuto si avvalga **dell'eccezione di inadempimento** ai sensi dell'[articolo](#)

1460 cod. civ., risultando in tal caso invertiti i ruoli. La conseguenza è che sarà il **creditore a dover dimostrare** il proprio adempimento ovvero la non intervenuta scadenza dell'obbligazione.

I principi sopra esposti valgono anche nel caso in cui sia dedotto il suo “inesatto adempimento” **essendo sufficiente** – per il creditore o il debitore che ha sollevato l’eccezione di inadempimento ex articolo 1460 cod. civ. – **la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento, gravando sulla controparte l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento (SS. UU. n. 826/2015; n. 98/2019).**

Tutto ciò constatato, la Suprema Corte ha ritenuto **di rinviare** al Tribunale di Mantova, in diversa composizione, un nuovo esame, evidenziando che quest’ultimo ha ritenuto infondata l’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela **nonostante l’assenza della prova dell’adempimento**, non “rispettando” i precedenti orientamenti seguiti dalla giurisprudenza.

Ne consegue che è di **fondamentale importanza**, per i sindaci, riuscire a dimostrare e a provare il corretto adempimento dei propri obblighi.

Tale onere è il **presupposto principale** per poter **rivendicare** il pagamento del compenso a loro spettante anche in sede fallimentare.

IVA

Limitazione dell'Iva al 5% sul gas metano

di Clara Pollet, Simone Dimitri



Il **Decreto energia**, [D.L. 130/2021](#) convertito in L. 171/2021 ha previsto la riduzione al **5%** dell'aliquota **Iva** applicabile alle somministrazioni di **gas metano destinate a usi civili e industriali**, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi dei mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2021**.

La [circolare 17/E/2021](#) fornisce chiarimenti in merito all'ambito applicativo dell'agevolazione.

L'aliquota Iva prevista per il gas metano dal **D.P.R. 633/1972** è divisa tra il 10 ed il 22%, in particolare:

- ai sensi del n. 103) della [Tabella A](#), parte III, è assoggettato **all'aliquota Iva del 10%** il gas per uso di **imprese estrattive, agricole e manifatturiere**, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, nonché il gas metano destinato ad essere **immesso direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione** per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica,
- in forza del n. 127-bis) della medesima [Tabella A](#), parte III, alla somministrazione di gas metano usato per **combustione per usi civili** si applica l'aliquota Iva del 10% limitatamente al **consumo di 480 metri cubi annui (riferiti all'anno solare)**.

Si applica **l'aliquota Iva ordinaria del 22%** al gas metano per usi industriali diversi dagli anzidetti e quello relativo a consumi per usi civili eccedenti il limite di 480 metri cubi annui.

L'[articolo 2 D.L. 130/2021](#) ha disposto che, in deroga a queste disposizioni, le somministrazioni di gas metano usato per **combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, D.Lgs. 504/1995** (TUA – Testo unico delle accise), contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2021**, vengano assoggettate all'aliquota Iva del 5%.

Qualora le somministrazioni di gas siano, comunque, **contabilizzate sulla base di consumi stimati**, l'aliquota Iva del 5% si applica anche in relazione ai successivi eventuali **conguagli**, derivanti dalla rideterminazione degli importi dovuti sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, all'ultimo trimestre del 2021, **a prescindere dal momento di fatturazione** degli stessi.

Il riferimento al TUA rimanda agli usi di gas naturale per autotrazione, **per combustione per usi industriali, per combustione per usi civili**, per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: pertanto, **l'aliquota Iva del 5% è applicabile a tutte le somministrazioni per usi civili ed industriali**, seppure **in via temporanea**, sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 10%, sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 22%.

La definizione di usi civili ed industriali è fornita dall'[articolo 26, comma 2 e 3, D.Lgs. 504/1995](#). Sono considerati compresi negli **usi civili** anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, **posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva**, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.

Sono considerati compresi negli **usi industriali gli impieghi del gas naturale**, destinato alla combustione, in **tutte le attività** industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano una potenza elettrica installata per la cogenerazione pari ad almeno il 10% della potenza termica erogata all'utenza (caratteristiche tecniche indicate nell'[articolo 11, comma 2, lettera b, L. 10/1991](#)), **anche se riforniscono utenze civili**.

Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, **anche quando non è previsto lo scopo di lucro**, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da **istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti**.

L'impiego del **gas metano per autotrazione resta**, invece, **escluso dall'agevolazione in esame**, in quanto non espressamente richiamato dall'[articolo 2, comma 1, D.L. 130/2021](#). Allo stesso modo è escluso l'utilizzo del gas metano finalizzato alla produzione di energia elettrica che per **motivi di politica ambientale è assoggettato alla tassazione** dell'[articolo 21, comma 9, D.Lgs. 504/1995](#).

Con riferimento alla **generazione combinata di energia elettrica e calore utile** destinato ai soli usi civili e industriali, è possibile determinare per differenza il quantitativo per la sola produzione di calore utile considerando che il **consumo specifico convenzionale** è fissato per il

gas naturale a 0,220 mc per KWh dall'[articolo 21, comma 9ter, D.Lgs. 504/1995](#).

L'aliquota Iva **ordinariamente prevista** ritorna applicabile in relazione al **gas metano erogato a partire dal 1° gennaio 2022**.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Le tradizioni del Natale in Liguria

di Flavia Cantini - Digital Copywriter e Content Creator freelance

Il **Natale in Liguria** è ricco di poesia, colori, luci e calore, tradizioni e gioia.

Tipici e imperdibili sono i mercatini che impreziosiscono le piazze e le vie di borghi e città liguri nel periodo più magico dell'anno.

Rapallo, una delle perle della Riviera di Levante, si trasforma nella “**Capitale del Natale**” in Liguria e diventa la “Casa al mare” di Babbo Natale.

A fare da cornice a una vivace atmosfera di festa tra incontri con Babbo Natale e i suoi elfi, spettacoli, musica e presepi, gli imperdibili mercatini di Via Magenta dove lasciarsi incantare da esclusive idee regalo, dolciumi e artigianato.

Incastonati nel verde del Parco Naturale dell'Antola, stupendi sono i classici **mercatini di Natale nel borgo di Torriglia**.

Un'atmosfera unica, resa ancora più coinvolgente dal sapore genuino di Torriglia e dalle bancarelle di artigianato locale e prodotti tipici come i golosi “**Canestrelletti di Torriglia**“.

Pittresco è anche il Mercatino di **Santo Stefano d'Aveto**, nell'entroterra della Riviera di Levante, a circa 1000 metri di altitudine.

Inaugurati nel 2008, i mercatini sono ospitati all'interno del Castello e permettono di trovare le specialità culinarie della Val d'Aveto e originale oggetti di artigianato ligure.

Il centro storico di Genova si veste a festa con il tradizionale **Mercatino di San Nicola** che, ormai da più di 30 edizioni, viene inaugurato l'8 dicembre e spicca fino al 23 in Piazza Piccapietra con stand di artigianato e specialità gastronomiche.

A Ponente, invece, merita una visita il **Mercatino di Loano**, con animazione e spettacoli per grandi e piccoli, il villaggio natalizio, prodotti culinari e street food con i prodotti tipici della Liguria e oggettistica in legno, addobbi natalizi, candele e presepi.

Da non perdere anche il **Mercatino del Villaggio di Giuele**, a Finale Ligure nella verde vallata di Calvisio. Qui, all'interno del villaggio che è un vero e proprio inno al Natale, non mancano le tradizionali e festose bancarelle che espongono artigianato locale e squisite prelibatezze.

Il Natale in Liguria iniziava dalla festosa atmosfera dei preparativi della Vigilia con la tradizione di porre sul focolare **un grosso ceppo di ulivo** che avrebbe continuato a bruciare a Capodanno e fino all'Epifania.

In maniera analoga, in molti centri liguri veniva acceso il **falò in piazza** la sera della Vigilia come momento di ritrovo e socialità.

Sempre il 24, si facevano le pulizie di casa e si addobbavano le stanze con decorazioni realizzate appendendo a lunghi fili di spago rametti di alloro, ulivo, bacche di ginepro, noci, nocciole e maccheroni.

Le donne preparavano il **pandolce**, tipico dolce natalizio ligure, un impasto composto di pasta farcita con cedro candito, uvetta, pinoli, zibibbo e acqua di fiori d'arancio.

Il giorno di Natale, arrivavano in tavola piatti della festa come i **natalini** (lunghe penne lisce) in brodo, i **ravioli** conditi con il sugo e la portata principale, il **Capponmagro**.

